

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1777

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, BELLUSCIO, AMADEI, CARIA, CIOCIA, CORREALE, COSTI, CUOJATI, DE ROSE, GENOVA, GHINAMI, MADAUDO, MASSARI, PRETI, RIZZI, SARLI, SCOVACRICCHI

Presentata il 31 maggio 1984

Nuove norme in materia di servizio militare di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni legislative che regolano il servizio militare di leva in Italia, dopo anni di applicazione e di esperienza, hanno evidenziato alcuni inconvenienti da eliminare, nel mentre vecchie e nuove istanze istituzionali spingono ad innovazioni, rese necessarie anche dall'aspettativa di una larga fascia di giovani e delle loro famiglie.

Si tratta in sintesi di migliorare le disposizioni di base tenendo presenti le necessità dell'amministrazione della Difesa e le istanze sociali dei giovani, nel pieno convincimento che le esigenze della difesa nazionale sono anch'esse e prioritariamente sociali perché riguardano interessi vitali della collettività nazionale.

Ogni qualvolta quindi che i desideri anche legittimi dei giovani contrastano con il fine della efficienza delle Forze

armate, riteniamo giusto che sia quest'ultimo a dover prevalere, quale necessità sociale relativa alla generalità dei cittadini, in ciò venendo incontro agli stessi interessi dei giovani perché senza una difesa efficiente non vi può essere libertà ed indipendenza del Paese e quindi dei singoli.

In conclusione, la nostra proposta di legge, mira contemporaneamente a migliorare l'efficienza delle nostre Forze armate e a venire incontro alle attese dei giovani in modo equilibrato, tale cioè da non incidere negativamente sulla operatività del nostro strumento militare.

Consegue ad esempio che non può essere data rilevanza ai compiti di protezione civile a scapito dell'addestramento militare vero e proprio, né si può avere una visione delle Forze armate quale una grossa organizzazione di soccorso, o peggio di lavoro o una palestra di prepara-

zione dei giovani alla vita civile, né di una agenzia per l'avviamento al lavoro. Le Forze armate devono essere considerate per quelle che sono: uno strumento militare che serve allo scopo di garantire la pace, tanto più valido quanto più è rispondente per scoraggiare l'aggressione. La nostra Costituzione parla chiaro: l'Italia rinuncia alla guerra come mezzo di aggressione, ma la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Questo è scritto nella Costituzione mentre non sono menzionati i compiti di protezione civile i quali non possono essere che ausiliari.

Del resto la brevità del servizio militare di leva rispetto alla durata media dello stesso in campo mondiale e particolarmente nei paesi dell'est non consente di ridurre ulteriormente il tempo destinato all'addestramento, né di spendere somme ed energie ingenti per attività ausiliarie o marginali.

La vita militare in sé stessa, infatti, è già profondamente educativa perché i giovani si trovano immessi in una comunità nella quale tutti hanno eguali diritti e doveri, dove l'egoistico interesse del singolo è subordinato all'interesse generale e dove ogni attività è rivolta ad uno scopo sociale comune derivante da una idealità connaturata con l'uomo e sancita dalla Costituzione repubblicana.

Le obiettive deficienze tuttora esistenti nel campo pratico applicativo non infirmano i concetti espressi che anzi spingono, come ci accingiamo a fare, ad eliminare le carenze nel quadro degli obiettivi generali.

Passando ora al commento degli articoli principali di questa proposta di legge apparirà chiaro l'intendimento di migliorare l'efficienza delle Forze armate, di ridurre gli inconvenienti e di rendere il servizio di leva quanto più possibile giusto, utile e positivo per i giovani.

L'articolo 1 mette in risalto il compito principale delle Forze armate, la difesa della Patria, pur senza dimenticare quello della difesa delle istituzioni e l'intervento in caso di pubbliche calamità.

Nell'articolo 2 viene unificata la durata della ferma di leva ponendo fine ad una mancanza di equità ingiustificata.

Con gli articoli 3, 4 e 5 viene costituita la ferma biennale e triennale, come misura volta a compensare lo squilibrio tra le necessità tecniche delle Forze armate imposte dalla sofisticazione e dall'elevato costo dei mezzi a fronte della brevità della ferma di leva, una delle più contenute del mondo. Basta pensare che gli eserciti moderni hanno o reclutamento volontario a lunga ferma o una larga percentuale (dal 30 al 40 per cento) di personale a lunga ferma inserito nei reparti.

Noi riteniamo che una percentuale limitata di giovani a ferma biennale e triennale da contenere nel numero massimo di cui all'articolo 31 della presente legge sia sufficiente a raggiungere un giusto compromesso tra le necessità tecniche e la decisione di mantenere un esercito di leva e non di mestiere.

È opportuno mettere ancora in risalto che la ferma biennale e triennale con reclutamento proveniente dal personale già in servizio militare di leva di cui agli articoli 3, 4 e 5 è da noi ritenuta più praticabile della ferma biennale e triennale proveniente direttamente dalla vita civile, visti i dati di esperienza negativa che si sono avuti recentemente seguendo solo questa ultima strada. In sostanza, proponiamo un sistema flessibile con due fonti di alimentazioni diversificate che si spera possano finalmente portare a soluzione uno dei problemi più seri delle Forze armate.

L'articolo 6 introduce il principio che chi, benché idoneo, non è chiamato materialmente a prestare il servizio militare per esuberanza del contingente, deve egualmente svolgere un servizio sociale di egual durata prestando effettivo servizio di protezione civile. I lineamenti legislativi e organizzativi sono devoluti dal Parlamento al competente Ministero.

Si tratta di una innovazione di principio di grande portata che ci auguriamo possa essere concretata rapidamente.

Nell'articolo 9 si limita il beneficio del ritardo a prestare il servizio di leva per motivi di studio al superamento di almeno tre esami universitari nell'anno precedente alla chiamata, con ciò spingendo i

giovani allo studio ed evitando di favorire coloro che siano svogliati nell'adempimento dei doveri di studio e desiderosi solo di procrastinare il servizio sociale.

Con gli articoli 10 e 11 si dettano norme atte ad eliminare inconvenienti verificatisi in passato e per agevolare giovani coniugati con prole, per le famiglie dei quali il servizio militare del capofamiglia costituirebbe una grave remora economica.

Con gli articoli 12 e 13 sono emanate norme per una maggiore trasparenza dei concorsi per ufficiali di complemento.

L'articolo 14 facilita il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro dopo il servizio militare.

Alla necessità di sottrarre le Forze armate a condizionamenti eccessivi per le esigenze non urgenti di protezione civile è ispirato l'articolo 15 che tende a preservare l'attività addestrativa militare delle Forze armate e nel contempo a non invadere il campo di azione delle altre organizzazioni e istituzioni pubbliche. In sostanza l'intervento militare è visto normale solo per il soccorso urgente lasciando ad altri più competenti istituzionalmente e conseguentemente dotati, di svolgere il successivo lavoro di ripristino. Se non si facesse così si avrebbe una grande confusione di ruoli con grave deterioramento dell'identità delle Forze armate e della loro efficienza e, contemporaneamente, con espropriazione di compiti e funzioni affidate istituzionalmente per legge ad altri enti pubblici.

Con gli articoli da 16 a 20 sono emanate dettagliate norme attese da tempo da tutti i cittadini italiani per far sì che il servizio militare prestato non si risolva in un danno individuale nei confronti di coloro che non lo svolgono.

L'articolo 23, pur rinunciando a facili tentativi di aderire a proposte demagogiche tende anch'esso alla massima equità e giustizia nella concessione delle licenze ai militari di leva in modo da non svantaggiare coloro che prestano servizio lontani dalle famiglie.

Risponde a necessità di giustizia e di educazione democratica, il prosieguo del-

l'articolo che è volto ad evitare il permanere negli ospedali militari o di convalescenza di un numero eccessivo di giovani, abili al servizio militare, e che tendono ad esagerare per fini egoistici individuali malesseri anche insignificanti, con ciò privando di una più efficace assistenza sanitaria i colleghi ammalati. Occorre inoltre mettere un freno all'assenteismo che tende purtroppo ad aumentare, al termine di licenze e permessi, anche nell'ambiente militare.

L'articolo 24 è ispirato al desiderio di evitare che il servizio militare, di profonda motivazione etica di per se stesso, venga, per motivi contingenti, diminuito dalla pratica attuazione di compiti non confacenti a quelli istituzionali.

Pertanto i servizi non strettamente di carattere militare dovranno gradualmente essere affidati a personale civile. Le caratteristiche peculiari militari non consentono d'altra parte di affidare a civili in ogni circostanza servizi che possono incidere sull'operatività e sull'efficienza, né si può prevedere l'impiego di civili durante esercitazioni fuori sede senza limiti di tempo ed esposti a tutte le condizioni meteorologiche. L'articolo tende quindi a pervenire ad un equo compromesso tra le due opposte esigenze.

Con l'articolo 25 si cerca una equilibrata soluzione dell'annoso problema della discriminazione per motivi ideologici e politici che viene recisamente vietata e la necessità di disporre tempestivamente di informazioni sui precedenti penali e sulla figura morale dei giovani, prima di assegnarli a posti di responsabilità con possibili riflessi negativi nel campo del patrimonio dello Stato e della convivenza nell'ambito dei reparti.

Il problema dell'abito civile fuori servizio delle Forze armate, da tempo costituisce materia di ampia discussione e di critica. Si è cercato di tornare alla soluzione valida, ad esempio, in tutti i paesi dell'est con una sufficiente flessibilità per i casi individuali e per periodi di licenze e permessi. Circa gli ufficiali e sottufficiali, anch'essi devono indossare l'uniforme perché questa è sempre stata ed è la ca-

ratteristica formale fondamentale di ogni entità militare nel mondo. Peraltro dato il tema della presente proposta di legge si preferisce inserire un provvedimento per ufficiali e sottufficiali nelle rispettive leggi di Stato.

Con l'articolo 27 si tende a provocare l'iniziativa congiunta delle autorità militari e civili e della rappresentanza militare per la pratica attuazione di un importante indirizzo della legge sui principi della disciplina militare, sinora poco attuato.

Con gli articoli da 28 a 30 si è inteso migliorare il trattamento economico dei giovani di leva e in particolare la concessione di più congrui sussidi alle famiglie di richiamati in peggiori condizioni economiche.

Oltre ai militari in ferma biennale e triennale di cui all'articolo 3 della presente proposta legislativa, con l'articolo 31 si dà facoltà al Ministero della difesa di arruolare direttamente anche dalla vita civile volontari a ferma biennale e triennale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con precisi limiti massimi che evitino la contemporanea presenza di un elevato numero di militari di lunga ferma e nel contempo migliorino la disponibilità presso i reparti di militari esperti e di specialisti capaci di impiegare i complessi mezzi di cui le tre Forze armate sono dotate.

Dall'articolo 32 al 36 si dettano norme atte a configurare la ferma volontaria biennale e triennale e disposizioni facilitative per il successivo reimpiego nel mondo del lavoro.

Con l'articolo 38 viene fissato il trattamento economico.

Con l'articolo 39 venuta a cessare la differenza della durata della leva tra le tre Forze armate, si dà mandato al Ministero della difesa di mettere ordine nei criteri per la scelta del personale da assegnare a ciascuna Forza armata cercando di rispettare i desideri dei giovani e la loro preparazione specifica, e suddivi-

dendo proporzionalmente tra le Forze armate gli idonei di qualità psico-fisiche emergenti o semplicemente buone.

Gli articoli 41 e 42 riguardano l'ordinato e progressivo passaggio della ferma di leva per la Marina militare da diciotto a dodici mesi.

Con gli articoli 43 e 44 si tende a semplificare la normativa che regola la possibilità di realizzare infrastrutture specificatamente destinate ai giovani di leva e si indica al Ministero della difesa la necessità di un piano organico quinquennale per l'ammodernamento delle strutture.

Lo stesso Ministero della difesa è invitato con l'articolo 45 a predisporre una pubblicazione contenente stralcio dei principali documenti legislativi e regolamentari necessari a chi entra per la prima volta nelle Forze armate della Repubblica per conoscere subito doveri e diritti.

Con gli articoli 46 e 47 si fa carico al Ministero della difesa di riferire annualmente al Parlamento circa lo stato del personale di leva, della situazione delle infrastrutture, delle attività ricreative e culturali.

Circa l'articolo 48 è bene mettere in evidenza che le maggiori spese introdotte dalla proposta di legge possono essere contenute o al limite annullate negli anni successivi in quanto innovazioni che comportano maggiori spese cioè l'arruolamento di personale a lunga ferma e di volontari a ferma biennale e triennale non sono obbligatorie.

Si tratta infatti di una disposizione autorizzativa che fissa un tetto numerico da non superare e che vincola i reali arruolamenti alle concrete disponibilità di bilancio.

Onorevoli colleghi, riteniamo che l'approvazione parlamentare della presente proposta costituirà un significativo passo avanti nella efficienza delle nostre Forze armate e verrà incontro alle aspettative di equità e di giustizia dei singoli cittadini in modo ampio e senza precedenti.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

SERVIZIO MILITARE DI LEVA.

ART. 1.

Le Forze armate della Repubblica informano il loro ordinamento e la loro attività ai principi costituzionali.

Per prepararsi alla difesa della Patria, anche in tempo di pace tutti i cittadini sono soggetti agli obblighi di leva secondo le norme in vigore.

Altri compiti che il cittadino può essere chiamato ad assolvere durante il servizio di leva sono il concorso alla difesa delle libere istituzioni e l'intervento in caso di pubbliche calamità.

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e per l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento e uno di attività operativa.

Dopo il primo mese di servizio di leva è possibile presentare domanda per la ferma biennale e triennale.

Per coloro che conseguono, a domanda e dopo la frequenza di specifico corso, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi ».

ART. 3.

Nei limiti fissati annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e comunque per un totale non superiore al numero previsto per

ciascuna Forza armata all'articolo 31 della presente legge, i graduati di truppa e i militari di leva possono essere ammessi a domanda alla ferma biennale e triennale di cui al precedente articolo 2, sempreché idonei per rendimento e precedenti disciplinari. Il computo della ferma biennale e triennale ha inizio all'atto dell'accettazione della domanda.

I militari in ferma biennale e triennale continuano a prestare servizio per i primi due anni nel reparto ove hanno assolto il servizio di leva, a meno di domanda di trasferimento accolta compatibilmente con le esigenze di servizio.

È vietato impiegare sotto qualsiasi forma i militari in ferma biennale e triennale fuori dei reparti operativi e, negli stessi reparti, in mansioni di ufficio o burocratico-amministrative.

Il trattamento economico dei militari in ferma biennale e triennale risulta dalla tabella allegata alla presente legge.

Previo giudizio di idoneità, gli stessi militari possono conseguire promozioni a caporale e caporal maggiore e gradi equivalenti, a partire dal primo trimestre e dal quinto mese di ferma comunque compiuta.

Al compimento del secondo anno di ferma prolungata e nei limiti dei posti disponibili gli idonei conseguono il grado di sergente di complemento o grado equivalente.

Coloro che non fossero ammessi a posti nella pubblica amministrazione, né alla carriera di sottufficiale o che non presentassero domanda al riguardo, al compimento della ferma biennale e triennale sono posti in congedo illimitato con un premio di fine ferma pari a quanto previsto dall'articolo 37 della presente legge.

I giovani in ferma biennale e triennale possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, senza ulteriori obblighi. In tal caso il premio di fine ferma non compete.

ART. 4.

I militari che hanno compiuto il secondo e terzo anno di ferma biennale e

triennale possono essere inclusi a domanda nei corsi di specializzazione e qualificazione previsti dall'amministrazione della Difesa, tenendo conto delle richieste degli interessati, del rendimento in servizio, delle qualifiche già possedute e dei risultati psico-fisico-attitudinali accertati in sede di visita di leva. A parità di altri titoli sono ammessi ai corsi i provenienti dalla ferma biennale e triennale.

Il personale di cui al precedente comma ha inoltre titolo preferenziale, a prescindere da ogni altro titolo, per l'assunzione nell'amministrazione della Difesa per i posti di cui al successivo articolo 24 della presente legge.

La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove l'interesse delle altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici ad impiegare i giovani che abbiano dato buona prova durante la ferma prolungata.

A tal fine ciascun ente pubblico interessato fa conoscere annualmente al Ministero della difesa l'offerta dei posti disponibili in prova o di posti per i corsi formativi per il successivo impiego nell'ente.

ART. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è indicata la ripartizione dei militari di leva tra le tre Forze armate, nonché, soddisfatte con priorità le esigenze delle Forze armate stesse, le aliquote di giovani che possono essere ammessi, a domanda, alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I requisiti ed i criteri per l'ammissione ai sopracitati corpi ed enti sono indicati nel manifesto di chiamata alla leva.

L'assegnazione alle Forze armate e ai corpi dello Stato di cui al primo comma è decisa a cura della Direzione generale della leva con il criterio di distribuire equamente i giovani dal punto di vista qualitativo.

ART. 6.

Gli abili e arruolati non chiamati perché esuberanti al fabbisogno qualitativo e quantitativo delle Forze armate, a causa di una oggettiva minore idoneità al servizio militare, sono tenuti a svolgere effettivo e obbligatorio servizio di protezione civile, contemporaneo e di pari durata al servizio militare prestato dalla loro classe di leva.

Tale servizio sostitutivo obbligatorio è configurato secondo le norme legislative dello Stato per la protezione civile e in accordo alle disposizioni particolareggiate circa addestramento, inquadramento e impiego, di competenza del Ministero per la protezione civile.

Sono esonerati a svolgere il servizio militare e quello di protezione civile i giovani dispensati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 7.

L'elenco dei dispensati a compiere il servizio di leva a domanda o di autorità deve essere esposto per ciascun contingente di chiamata con specificate le motivazioni della dispensa e per la durata di due mesi presso i distretti militari competenti per territorio e presso i comuni competenti per eguale durata.

ART. 8.

La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente:

« *a)* da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto con la qualifica di presidente, ».

ART. 9.

Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente:

« Per ottenere il beneficio del ritardo, di cui al presente articolo, il giovane deve comprovare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma e, per le richieste annuali successive, di aver superato — nell'anno solare precedente la data di scadenza della domanda — almeno tre degli esami previsti dai piani di studio della facoltà di appartenenza. Per i piani di studio che prevedono per un anno accademico meno di tre esami, gli studenti devono comprovare di aver sostenuto tutti gli esami previsti ».

Sono abrogati i numeri 2) e 3) dell'ultimo comma dello stesso articolo 19.

ART. 10.

I giovani arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa della ferma di leva, anche quando questa condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando. I militari di leva che vengano a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza speciale senza assegni in attesa di congedo, previo espletamento della relativa istruttoria con procedura d'urgenza.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

ART. 11.

All'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In occasione della chiamata di leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri obiettivi elementi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma ».

ART. 12.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto ministeriale, il regolamento contenente i criteri e le modalità per l'arruolamento per gli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare in particolare i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai diversi corsi nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari in relazione anche agli incarichi da espletare.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso e le graduatorie conseguenti lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate sono resi pubblici. Copia della graduatoria con i punteggi assegnati per ogni singolo requisito esaminato è posta in visione presso i distretti militari e le capitanerie di porto competenti.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro novanta giorni.

Il ricorso non sospende gli effetti del concorso. Se accolto, il ricorrente è ammesso al corso successivo, con corrispondente riduzione di un posto di quelli a disposizione per i nuovi concorrenti.

ART. 13.

In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

ART. 14.

Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata, a cui sono ammessi i militari di leva per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, è comunicato ai Ministri del lavoro, della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché ai presi-

denti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

I corsi di qualificazione e specializzazione, previsti per i militari e graduati di truppa in servizio di leva ammessi alla ferma biennale e triennale prevista dall'articolo 3 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi. È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai predetti militari ammessi alla ferma biennale e triennale.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma biennale e triennale, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

Il personale di leva dell'Arma dei carabinieri e dei corpi indicati nel precedente articolo 5 hanno titolo preferenziale all'assunzione nel rispettivo corpo di appartenenza.

ART. 15.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate, fermo restando che compito prioritario è quello della difesa della Patria, nel caso di gravissime calamità pubbliche avvenute nel territorio nazionale, è consentito per la fase di soccorso immediato l'impiego dei militari in servizio di leva oltre che per intervento di soccorso, anche per il concorso al ripristino di vitali infrastrutture civili. A tale scopo l'amministrazione della Difesa dispone i possibili interventi, fatte salve le esigenze istituzionali, d'intesa con le altre amministrazioni statali e regionali interessate.

I materiali in dotazione alle Forze armate distribuiti o logorati nel corso di dette operazioni devono essere al più presto reintegrati a cura del Ministero della difesa che deve ricevere, in aggiunta al proprio bilancio, il rimborso delle spese a

cura degli enti dello Stato che hanno usufruito del concorso o dal Ministero della protezione civile, nell'esercizio finanziario seguente l'anno in cui il concorso è stato dato.

ART. 16.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, è fissata la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva, ai sensi del presente articolo, con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria che, su proposta dei Ministri della difesa e della pubblica istruzione, prevedano il riconoscimento giuridico degli studi svolti in ambito militare.

ART. 17.

Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma prolungata di leva e della ferma volontaria biennale e triennale di cui al successivo articolo 33, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo per quanto riguarda:

a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi;

b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Le stesse norme si applicano al termine della ferma prolungata anche ai giova-

ni in servizio di leva nei corpi ed organismi dello Stato indicati nel quarto comma del precedente articolo 4, per concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 18.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del 5 per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del 10 per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento per eccesso, i militari in ferma biennale e triennale ed i sergenti congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme contratte che:

a) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo;

b) siano in possesso dei requisiti richiesti per dette assunzioni.

Presso la direzione generale della previdenza per il personale del Ministero della difesa è costituita apposita sezione o ufficio per agevolare il collocamento nei vari posti di lavoro dei militari in ferma volontaria biennale e triennale e i sergenti, in applicazione delle norme contenute nel presente articolo. Tale sezione o ufficio provvede altresì ad agevolare la collocazione nel mondo del lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse, ai sensi dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574. A tal fine, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, indicati al primo comma del presente articolo ed al secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n.

574, trasmettono alla predetta sezione o ufficio:

a) di volta in volta l'elenco dei posti disponibili e delle relative sedi di servizio;

b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti sul quale sono state applicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero ed i nominativi degli ufficiali, dei militari in ferma biennale e triennale e dei seguenti assunti.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma biennale e triennale attestate con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento ».

ART. 19.

Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

a) con la medesima qualifica commutando la ferma di leva in una ferma biennale, con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, con commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quali carabinieri effettivi, contraendo la ferma triennale in commutazione di quella di leva, nei limiti degli organici fissati per legge.

Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma di leva biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra

la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

In favore del suddetto personale che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamenti dei contributi determinati secondo le norme in vigore per detta assicurazione.

Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma biennale e dopo la ferma di leva sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

ART. 20.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo di ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le as-

sunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposto il vincolo di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato.

I periodi di servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerare a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare o dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

In mancanza dei documenti di cui al comma precedente ha eguale validità il foglio di congedo o il foglio di invio in licenza illimitata senza assegni.

Nei concorsi pubblici, ai fini della formazione della graduatoria, l'aver soddisfatto gli obblighi di leva, qualora non

abbia già dato titolo per il punteggio, costituisce titolo di preferenza nell'assunzione ».

ART. 21.

A variante di ogni precedente norma legislativa al riguardo, la promozione a caporale comune di prima classe e aviere scelto può avvenire, per coloro che sono giudicati idonei secondo norme interne emanate dal Ministero della difesa, dopo il compimento del terzo mese di servizio.

ART. 22.

A modifica di ogni precedente norma legislativa al riguardo, la promozione a caporal maggiore, sottocapo e primo aviere può avvenire, per coloro giudicati idonei secondo norme interne del Ministero della difesa, dopo il compimento del quinto mese di servizio.

ART. 23.

Il Ministro della difesa stabilisce norme, nel regolamento ministeriale unificato sulle licenze, tali da consentire ai militari che prestano servizio lontano dalla propria residenza di usufruire durante la ferma degli stessi giorni complessivi di licenza breve goduta da coloro che svolgono il servizio di leva più vicino alla abituale abitazione.

Ai militari in servizio di leva è consentito l'uso di qualsiasi mezzo di trasporto, inclusi i treni rapidi, per i militari che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio.

I periodi complessivamente superiori a quindici giorni trascorsi in licenza di convalescenza e come ricoverati in luoghi di cura sanitari militari per motivi non inerenti a causa di servizio sono recuperati con aumento di egual durata del servizio di leva al termine della ferma prescritta.

Sono egualmente recuperati i giorni di assenza dal reparto dei militari ammalati al proprio domicilio o ricoverati in luoghi di cura non militari per motivi non riconosciuti quale causa di servizio.

Sono altresì recuperati al termine della ferma di leva i giorni di assenza ingiustificata dal reparto, qualora l'assenza non fosse stata perseguita penalmente, nonché i giorni trascorsi nella condizione disciplinare di consegna di rigore.

ART. 24.

I militari di leva sono impiegati per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare, nonché per le finalità previste dalla presente legge.

È fatto divieto di impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Per ogni altra esigenza necessaria per il funzionamento degli organismi militari si ricorre all'impiego di qualificato personale civile.

A tal fine l'amministrazione della Difesa pianifica a livello di enti militari la sostituzione del personale di leva con quello civile.

Fino a quando l'amministrazione militare non dispone del personale civile necessario per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente terzo comma, l'amministrazione stessa è autorizzata ad avvalersi di personale militare, nei limiti strettamente indispensabili per soddisfare le esigenze in questione.

Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento.

ART. 25.

L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« È vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

Le necessità di conoscere tempestivamente l'affidabilità di ciascun militare ai fini della sicurezza, autorizza, prima ancora dell'incorporazione, l'assunzione di informazioni sui precedenti penali e sulla figura morale, con esclusione di ogni riferimento di carattere politico ed ideologico ».

ART. 26.

Durante tutto il servizio di leva e quello biennale e triennale è obbligatorio indossare l'uniforme militare.

Possono di volta in volta essere concesse dai comandanti di reparto autorizzazioni individuali giornaliere, nei giorni festivi e prefestivi o per brevi periodi di licenza, ad indossare l'abito civile in ore non di servizio e fuori dai luoghi militari.

ART. 27.

Allo scopo di assicurare un ordinato rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative a favore dei militari in servizio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

L'amministrazione militare, per la propria programmazione delle iniziative di cui al precedente comma, si avvale dell'apporto degli organi della rappresentanza militare.

TITOLO II.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 28.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti

ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni, che risultino con carico di famiglia e che abbiano un reddito familiare inferiore a quanto determinato dal Ministro della difesa.

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è definita annualmente dal Ministro della difesa.

ART. 29.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad aggiornare annualmente con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, nonché al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva, compete uno stipendio annuo lordo iniziale pari a nove decimi di quello spettante ai pari grado di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme di cui al titolo VI della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche al personale di cui al precedente secondo comma.

ART. 30.

Il periodo di servizio militare obbligatorio, prolungato e volontario, è valido a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico.

Il personale militare in servizio, che ha frequentato i corsi tenuti presso le scuole militari di Forza armata ed ha contratto arruolamento volontario al compimento del diciassettesimo anno di età, deve intendersi arruolato, per uniformità con le norme vigenti sul volontariato, al compimento del sedicesimo anno di età, qualora a quella data sia stato frequentatore di corsi presso le citate scuole.

Gli allievi delle accademie, delle scuole militari formative degli ufficiali e delle scuole allievi sottufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno venti mesi sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva. Tale esonero non è valido per le scuole militari corrispondenti ai corsi di studio della scuola media superiore quali la scuola militare della Nunziatella ed il collegio militare Morosini.

TITOLO III.

NORME SULLA FERMA BIENNALE E TRIENNALE.

ART. 31.

Il Ministro della difesa può arruolare volontari con ferma biennale e triennale sino al massimo di presenza contemporanea alle armi di:

- a) Esercito: 32.000;
- b) Marina: 6.000;
- c) Aeronautica: 10.000.

Dal calcolo dei predetti contingenti è esclusa l'Arma dei carabinieri.

ART. 32.

Il Ministro della difesa ha facoltà di indire arruolamenti di militari di truppa di cui al precedente articolo 31 con ferma di due anni commutabile in ferma di tre anni, ai sensi del successivo articolo 34.

Possono essere ammessi all'arruolamento di cui al precedente comma i giovani che:

1) siano cittadini italiani residenti in territorio nazionale;

2) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

3) siano in possesso all'atto della presentazione della domanda del diploma di scuola media di primo grado;

4) abbiano alla data di scadenza del bando di arruolamento l'età minima di sedici anni e massima di venti;

5) non siano stati prosciolti da altre ferme in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi disciplinari o per indegnità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più corsi frequentati;

6) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi né siano imputati per reati per i quali è prevista, per legge, la sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;

7) siano in possesso del certificato di buona condotta;

8) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato;

9) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Tale consenso non occorre per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

I militari in ferma volontaria biennale e triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma volontaria biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

ART. 33.

I militari in ferma volontaria biennale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le classifiche di:

a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: dopo il compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: dopo il compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento, purché abbiano trascorso almeno due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Alle promozioni di cui sopra provvedono gli organi all'uopo delegati dal Ministro della difesa.

Entro il diciottesimo mese di servizio i caporal maggiori, sottocapi, primi avieri in ferma volontaria biennale possono presentare domanda per la commutazione della ferma volontaria biennale in triennale.

I suddetti graduati vengono valutati e, se idonei, nominati sergenti di complemento, sulla base delle esigenze funzionali e nei limiti della forza organica determinata annualmente con la legge finanziaria, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del ventiquattresimo mese di servizio in ferma volontaria.

I sergenti di complemento di cui al precedente quarto comma sono tratti in servizio per un periodo di dodici mesi non prorogabile.

Essi possono peraltro presentare domanda di passaggio alla carriera continuativa di sottufficiale od altro impiego pubblico con gli stessi diritti del personale in ferma biennale e triennale di cui agli articoli 3, 4, 16, 17 e 18 della presente legge.

I militari di truppa ed i graduati che non siano nominati sergenti di complemento, secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono collocati in congedo alla scadenza del ventiquattresimo mese di servizio.

ART. 34.

Le norme di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18 si applicano anche ai militari in ferma biennale e triennale nonché ai militari volontari specializzati dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

ART. 35.

Dopo il sesto capoverso della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è inserito il seguente capoverso:

« 1/20 per i militari in ferma prolungata, in ferma volontaria biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

Dopo il sesto capoverso della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente capoverso:

« 0,50/20 per i militari in ferma prolungata, in ferma volontaria biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

ART. 36.

Ai militari in ferma biennale e triennale è riservato:

a) il 20 per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti e

concorsi, in qualità di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato;

b) il 5 per cento dei posti per allievi sottufficiali disponibili per l'accesso alle scuole di formazione dei sottufficiali della propria Forza armata (esclusa l'Arma dei carabinieri), da coprire annualmente mediante arruolamenti o concorsi.

Un ulteriore 10 per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma volontaria biennale o triennale della Marina militare appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

Le riserve di posti di cui al precedente punto a) del primo comma e al precedente secondo comma si applicano ai militari in ferma biennale o triennale sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese del collocamento in congedo.

Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei corpi predetti.

I posti riservati di cui ai precedenti commi che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari previsti dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) militari in ferma biennale o triennale che abbiano completato le predette ferme senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

Per l'ammissione all'accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente sesto comma, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.

ART. 37.

Ai graduati e militari di truppa in ferma biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma, all'atto del congedo, è corrisposto un premio di congedamento pari a cinque volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 34, è corrisposto un premio di congedamento pari a cinque volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

In favore del suddetto personale, che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa, nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

TITOLO IV.

NORME PROGRAMMATICHE
TRANSITORIE E FINALI.

ART. 38.

Gli iscritti nelle liste di leva residenti fuori del comune ove ha sede il consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di leva competente, di apposita cartolina precetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato e in concessione, sugli autoservizi di linea, nonché sui servizi extra urbani di navigazione interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del consiglio di leva.

ART. 39.

Il Ministro della difesa dispone entro tre mesi dalla emanazione della presente legge l'unificazione e il riequilibrio delle norme sul reclutamento delle tre Forze armate rispettando i seguenti criteri generali:

1) la scelta nominativa del personale da assegnare alla tre Forze armate avviene presso la direzione generale della leva con l'avvertenza di ripartire proporzionalmente tra le tre Forze armate sia i giovani di emergenti caratteristiche psico-fisiche e preparazione culturale sia i rimanenti;

2) il numero dei giovani riconosciuti idonei al servizio militare in sede di prima visita di leva da inserire nelle liste di leva definitive di ciascuna Forza armata non può eccedere il 15 per cento del totale della forza bilanciata prevista per ogni singola Forza armata.

ART. 40.

Gli iscritti nelle liste di leva sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'amministrazione militare,

nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a coloro che provengono da località diverse da quelle dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'amministrazione militare.

ART. 41.

La riduzione da diciotto a dodici mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare è effettuata con la seguente gradualità:

a) diciassette mesi per i militari alle armi in servizio di leva incorporati nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge;

b) sedici mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

c) quattordici mesi per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

d) dodici mesi per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 42.

La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati « D » e laureati « L », stabilita al primo giorno dell'ottavo mese di servizio dal quinto comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, viene modificata come segue:

a) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari

incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

c) dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 43.

Per le opere di costruzione, ampliamento e modifiche di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale ed addestramento dei militari di leva delle tre Forze armate da realizzare su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde per cinque anni dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come risulta modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale di cui seguono la disciplina.

ART. 44.

Il Governo della Repubblica presenta al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un programma quinquennale di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi della truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.

Il Governo della Repubblica, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 45.

Il Ministro della difesa, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle finanze e della marina mercantile, deve approntare una pubblicazione da consegnare ai militari di leva, all'atto dell'incorporamento, che contenga la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina militare nonché le principali disposizioni che attengono alla vita del militare comprese quelle relative ai servizi, alle licenze, alle norme disciplinari e al codice penale militare.

ART. 46.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con la relazione sullo stato del personale di leva è illustrata altresì la situazione delle infrastrutture, delle attività ricreative e culturali dei militari di leva.

ART. 47.

Le comunicazioni e il prospetto, di cui al secondo comma del precedente articolo 18, sono allegati alla relazione al Parlamento di cui al precedente articolo 46.

Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 48.

Per l'esercizio finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'onere della convenzione di

cui al precedente articolo 22, valutato in lire 20.000 milioni, è contenuto nello stanziamento previsto nel capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Per gli anni successivi, l'eventuale maggior o minor onere, calcolato sul consuntivo dell'anno precedente, viene fissato con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro, dei trasporti e della difesa. La relativa spesa è imputata al capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

All'onere derivante dalla presente legge nel triennio 1984-1986, valutato complessivamente in lire 623.160 milioni, di cui lire 40.000 milioni per la realizzazione dei programmi previsti dal precedente articolo 43 e lire 119.000 milioni, per la realizzazione dei programmi previsti dal precedente articolo 44, ripartito in ragione di lire 90.720 milioni per il 1984, di lire 245.720 milioni per il 1985 e di lire 286.720 milioni per il 1986, si provvede per l'esercizio 1984, quanto a lire 70.720 milioni e quanto a lire 20.000 milioni mediante riduzione per le cifre corrispondenti dei capitoli 1381 e 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno; e per gli esercizi finanziari 1985 e 1986, quanto a lire 159.720 milioni e lire 86.000 milioni e quanto a lire 233.720 milioni e a lire 53.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il 1985 e per il 1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 49.

Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è abrogato.

ALLEGATO.

TABELLA.

*Paghe giornaliera dei graduati e militari di truppa
in ferma biennale e triennale.*

G R A D I	Definizione percentuale delle misure giornaliera delle paghe rispetto al valore giornaliero della retribuzione mensile del sergente	
	Fino al dodicesimo mese di servizio	Dal tredicesimo mese di servizio
Soldato, comune di seconda classe, aviere	30	60
Caporale, comune di prima classe, aviere scelto	40	65
Caporal maggiore, sottocapo, primo aviere	50	70

Nota: La retribuzione mensile del sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno.

Le misure giornaliera delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta.

Le paghe giornaliera di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri.

Gli allievi delle accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240 e solo per coloro che abbiano optato si applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68.

Le paghe giornaliera di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età.